

Nota sull'imposta per le cause superiori ai mille €

Sentenze leggere Registro esente in tutti i gradi

DI CINZIA DE STEFANIS

L'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro deve riguardare non solo le sentenze emesse in primo grado dal giudice di pace il cui valore non sia superiore a euro 1.033,00 ma anche gli eventuali provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio.

Questo è il principio espresso dal ministero della giustizia con la nota del 22 marzo 2016 prot. n. 4148 in merito al regime fiscale delle spese nelle cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore a euro 1.033,00 trattate in grado di appello dinanzi al tribunale.

Ricordano i tecnici del ministero della giustizia che l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 10 novembre 2014 n. 97/E rubricata «tassabilità ai fini dell'imposta di registro delle senten-

ze emesse su appello delle pronunce emesse dal giudice di pace» ha affermato che «il regime esentativo per valore previsto dall'articolo 46, della legge n. 374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00)



debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e ai provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio».

La Corte di cassazione, con la sentenza del 16 luglio 2014 n. 16310, nel respingere il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso una sentenza di una Com-

missione tributaria regionale che aveva ritenuto non dovuta l'imposta di registro (e le relative sanzioni per il suo omesso pagamento) per una sentenza del tribunale in grado di appello contro un provvedimento emesso nell'ambito di un giudizio di valore inferiore ad euro 1.033,00 ha precisato che l'attuale formulazione dell'articolo 46, della legge n. 374 del 1991 si riferisce «alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00. Questo abilita l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto far riferimento, ai fini dell'esenzione alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio».

© Riproduzione riservata



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

La Ctr Lazio su riqualificazioni

Senza pannelli non c'è azienda

DI MARCO PANE
E GIULIO TEDESCHI *

Con la sentenza n. 2152 del 18 aprile 2016, la Ctr Lazio ha riconfermato un importante principio nell'ambito delle controversie che hanno ad oggetto la riqualificazione delle operazioni di cessione di beni in cessione d'azienda. Il caso esaminato riguardava il trasferimento di un complesso di beni necessario a esercitare un impianto fotovoltaico e alla produzione di energia. Più in particolare, il contratto includeva un preliminare per la costituzione del diritto di superficie, le autorizzazioni, un progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e il diritto all'allacciamento della rete elettrica. L'Agenzia delle entrate riqualificava il negozio come cessione d'azienda. Secondo i giudici d'appello, il complesso di beni non era qualificabile come azienda in quanto per poter sussistere un impianto fotovoltaico sarebbero stati necessari ingenti inve-

stimenti da parte della società cessionaria e tra l'altro nel complesso trasferito mancava qualsiasi elemento materiale, quali ad esempio pannelli fotovoltaici e inverters. Conseguentemente, l'operazione non poteva essere assoggettata all'applicazione dell'imposta di registro proporzionale. Nel caso esaminato dalla Commissione tributaria, nessun bene strumentale era stato ceduto: era impossibile esercitare alcuna attività economica con i diritti beni immateriali ceduti. Sul punto, la Corte di giustizia Ue ha affermato che l'azienda «deve potere funzionare come un'impresa autonoma senza avere bisogno, a questo effetto, di investimenti o di conferimenti supplementari» (sentenza del 15 gennaio 2002, causa C-43/00).

* Studio Bernoni
Grant Thornton



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

ItaliaOggi

Con meno di **€5** a settimana leggi il tuo quotidiano preferito su PC, iPad, Tablet e Smartphone Android, Tablet e PC Windows 8, Amazon Kindle Fire



Abbonamento mensile **€19,99**
(pari a €4,99 a settimana)

Abbonamento annuale **€229,99**
(pari a €4,42 a settimana)

Abbonati su www.classabbonamenti.com oppure chiama il numero verde 800.822.195